

13/03/2012 - Adeguamento dei contratti in essere alle nuove regole di trasparenza

L'articolo XI.VIII.4 del Regolamento n.2011-03 prevede che entro la fine di marzo 2012 le società finanziarie provvedano, mediante modifica unilaterale, a conformare tutti i contratti di durata in essere alle nuove regole di trasparenza introdotte dalla Parte X del citato Regolamento. Che tipo di procedura va utilizzata? Occorre sottoscrivere un accordo modificativo con ciascun cliente, si deve fare assegnamento sullo ius variandi o si può procedere con una semplice comunicazione diretta?

Anzitutto occorre precisare che lo ius variandi è il diritto della società finanziaria di apportare unilateralmente delle modifiche alle condizioni contrattuali, ed è esercitabile solo quando espressamente riconosciuto in contratto ed entro i limiti consentiti e nelle forme previste dalla nuova regolamentazione (ad esempio non è ammessa variazione in pejus dei tassi per i finanziamenti a scadenza predeterminata).

La variazione dei contratti prevista dall'art.XI.VIII.4 del Reg.2011-03, pur essendo unilaterale, non può essere classificata come "esercizio di un diritto da parte della finanziaria" (lo "ius variandi") bensì come "adempimento di un obbligo" (quello di adeguamento dei contratti in essere alle nuove norme di vigilanza in materia trasparenza e correttezza verso la clientela).

Nei limiti delle variazioni imposte dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della clientela, le società finanziarie possono quindi limitarsi a darne un'informativa ai propri clienti, nei mezzi ritenuti più consoni, con apposita comunicazione indirizzata a ciascuno e/o alla medesima procedura di pubblicazione prevista all'art.X.IV.20, trattandosi pur sempre di una variazione generalizzata.

In altre parole, è consentito alle società finanziarie richiedere a Banca Centrale la pubblicazione sul sito della stessa dell'Avviso alla Clientela, già esposto nei propri locali, in cui si informa la clientela delle modifiche avvenute, ai sensi delle nuove disposizioni di vigilanza, e la si invita a ritirare (magari sottoscrivendone copia per "presa visione") la nuova modulistica contrattuale applicata al rapporto, senza novazione alcuna degli accordi contrattuali; si tratta infatti di rendere esplicite e/o di maggior evidenza grafica le medesime condizioni economiche e normative già vigenti.